

Statuto APS
VOLA DIGITANDO Dsa
Associazione di Promozione sociale

all' B^u
Avv. n.
53856

ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Vola Digitando Dsa" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (da ora in avanti denominata "Associazione") assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore (la denominazione sociale quindi sarà: "Vola Digitando Dsa APS").

L'Associazione ha sede legale in Aci Catena, Via Teocrito n. 5 e ha durata a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

ART. 2
(Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART. 4 (Finalità e Attività)

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di soggetti in stato di bisogno, svantaggiati in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, e si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'Associazione svolge la propria attività principalmente in tutto il territorio nazionale, ed eventualmente internazionale. L'Associazione è aconfessionale e apolitica.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017

L'associazione esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del CTS. In particolare:

- a) interventi e servizi sociali;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale e culturale con finalità educativa;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e diffusione del volontariato;
 - l) prevenzione della dispersione scolastica e povertà educativa;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- Essa opera senza scopo di lucro per il perseguimento, in particolare, delle seguenti finalità:

1. **promuovere l'autonomia, la partecipazione e l'integrazione di persone con disturbi evolutivi, difficoltà scolastiche, disturbi specifici dell'apprendimento, disagio sociale e svantaggio culturale;**
2. **favorire il benessere psicologico e supportare le famiglie e gli agenti educativi delle persone svantaggiate, prevenendo situazioni di crisi e di burn out;**
3. **favorire la diffusione di informazioni, di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che operano in contatto con le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;**
4. **promuovere l'utilizzo dell'informatica nell'educazione come mezzo di sperimentazione e**

strumento per un potenziale raggiungimento dell'autonomia anche in situazione di difficoltà;

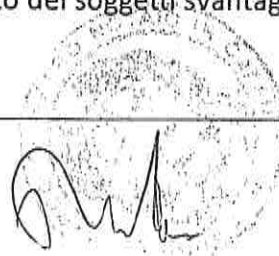
5. offrire **alternative sostenibili e individualizzate** a persone svantaggiate nell'apprendimento e/o nell'accesso alla normale formazione dell'essere umano;
6. contribuire alla diffusione di una **cultura educativa** che si centri sulla valorizzazione delle diversità e dei differenti stili di apprendimento, l'educazione attiva, la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli individui senza nessuna discriminazione di sesso, cultura, religione, età e condizione sociale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione si prefigge per il raggiungimento di tali Finalità le seguenti **Attività**:

1. **Creare laboratori sperimentali** attraverso:

- Percorsi psico-educativi individualizzati, mirati all'apprendimento e all'autonomia e rivolti a specifiche difficoltà.
- Percorsi educativi/ formativi di gruppo volti al benessere e alla socializzazione dei predetti soggetti svantaggiati.
- Sperimentazione di moduli educativi attraverso l'utilizzo di software, che siano mirati agli specifici disagi dei soggetti partecipanti.

2. Fornire **consulenze psicopedagogiche** a insegnanti, operatori e agenzie educative in rete con il territorio e **sostegno alla genitorialità** nelle situazioni di disagio familiare;
3. Promuovere la **formazione e l'aggiornamento** con particolare riferimento alle dimensioni etiche, motivazionali e comportamentali, per gli operatori nei delicati settori educativi sopra menzionati;
4. Realizzare una raccolta della **documentazione** tecnica e scientifica, anche in formato elettronico da rendere disponibili per gli operatori nei settori di intervento dell'associazione;
5. Pubblicare e divulgare monografie, documenti, elaborati e ogni altro strumento conoscitivo finalizzato alle azioni educative, informative e culturali nei settori di intervento dell'associazione;
6. Organizzare, promuovere e sostenere attività educative, culturali, ricreative, ludiche, espressive e occupazionali volte al **benessere e alla qualità della vita** delle persone svantaggiate per l'autonomia, la partecipazione sociale e l'integrazione.
7. Favorire il **gioco e il lavoro** come mezzo di espressione individuale, di socializzazione e come fondamentale mezzo di apprendimento dei soggetti svantaggiati sopra indicati.



L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Sicilia.

ART. 5 **(Ammissione)**

Il numero degli associati è illimitato. Non può comunque essere inferiore a 7 (art. 35, comma 1 CTS).

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b) accettare il presente Statuto e i Regolamenti Interni.

Non sussistono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

L'ammissione di nuovi soci e la partecipazione alla vita associativa è regolata da condizioni e principi di uguaglianza e democraticità.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 6
(Diritti-Doveri soci)

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota sociale possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è in nessun caso restituibile, trasmissibile o rivalutabile.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 7
(modalità ammissione socio)

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro sessanta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le



finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, e all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

In caso di ammissione il nuovo socio deve versare la prima quota sociale entro 60 giorni dalla data di ammissione e comunque entro l'anno in corso, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione, morte.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una

apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento per due esercizi consecutivi della quota associativa. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento, se l'associato sana la morosità versando la quota dell'anno in corso entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale, decade la causa di esclusione. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

La qualità di socio non è trasmissibile. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

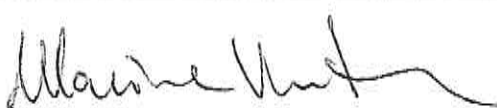
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute e documentate.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (quando previsto dalla legge)
- Organo di revisione (quando previsto dalla legge)

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Ai soci in carica spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.



ART. 11
(L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati. Si considerano presenti anche i soci che partecipano in modalità di audio video conferenza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, SMS o qualsiasi altro mezzo di comunicazione compreso sistemi di messaggistica, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e/o sul sito web www.teatroimpulso.it.

La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità sana il vizio.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

È ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti nel registro soci da almeno tre mesi hanno diritto di eleggere e di essere eletti.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Maine Verb

A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp that appears to be an official seal or logo.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

Le convocazioni dell'Assemblea straordinaria avvengono con le stesse modalità di quella ordinaria. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Si considerano presenti anche i soci che hanno partecipato al voto per corrispondenza o in videoconferenza.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in via telematica. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri e sono presenti solo due membri o in numero pari, il voto del presidente vale doppio.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;

- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- determinare l'ammontare delle quote annue associative;
- decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Maurice Venturi

[Firma]

ART. 17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19
(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- ~~c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;~~
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

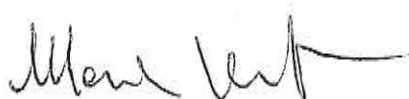
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)



L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 **(Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 **(Personale retribuito)**

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo

quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. 2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maurizio Vito', written in a cursive style.

copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3° del DPR n. 445/2000.
Assolto ai sensi del decreto 22.2.2007 mediante M.U.I. ai sensi dell'art.22
commi 1, 2 e 3.
Per uso Registro Imprese.